

RISPOSTE FAQ AL 08_06_2017

Avviso pubblico per *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n° 684 del 29.10.2016, così come modificato con DGR n°824 del 5.12.2016”*

Linea di azione 3.2.1 *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle imprese”*.

QUESITO 20:

In che cosa consiste la perizia giurata per questo bando?

Risposta:

La perizia giurata consiste in una asseverazione rilasciata, a conclusione del progetto, da un tecnico professionista abilitato e giurata dallo stesso in Tribunale. Tale asseverazione concerne: la durata del progetto agevolato, la localizzazione dell'intervento, la congruità e la pertinenza delle spese sostenute e rendicontate. L'Amministrazione regionale fornirà ai beneficiari apposito schema.

QUESITO 21:

"All' art. 6 comma 8 - Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione, l'Avviso recita: "Ciascuna impresa, sia in forma singola sia in forma consorziata, può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso. Qualora una impresa presenti più domande, sarà considerata ammissibile esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale".

Si richiede quindi se è ammissibile l'istanza inoltrata da una società di capitali (con codice ATECO 47.52.3) che ha una composizione societaria che contempla una partecipazione del 50% di una srl (con codice ATECO 16.29.1) e una partecipazione del 50% di una persona fisica, precisando che la suddetta srl (avente codice ATECO 16.29.1) intende al contempo partecipare alla misura agevolativa in oggetto mirando a concentrare la richiesta di contributo sulla linea A - Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO.

La richiesta della società partecipata, con codice ATECO 47.52.3, sarà al contrario orientata sulla linea B Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE in virtù della vocazione prettamente commerciale dell'attività stessa.

Risposta:

La formulazione del quesito lascia intendere che la società di capitali e la srl rappresentano due imprese distinte per le quali dunque non si applicano le disposizioni del citato comma 8 dell'Art. 6 dell'Avviso pubblico.

Diversamente la relazione intercorrente tra tali società rileva ai fini del calcolo del massimale concedibile in aiuti *“de minimis”*. Il comma 1 dell'Art. 9 dell'Avviso pubblico stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concedibili ad un'impresa unica non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti). Per la definizione di *“impresa unica”* si rimanda al comma 4 dell'Art. 2 dell'Avviso pubblico.

QUESITO 22:

Nell'articolo 6 del bando è richiesta, pena l'esclusione, l'iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio, ma l'allegato A prevede tra le attività ammissibili i servizi degli studi medici odontoiatrici ATECO: 86.2

Per tali attività non è prevista l'iscrizione in CCIAA. È da intendersi che per tali attività il requisito dell'iscrizione non è richiesto?

Risposta:

L'art. 6 comma 1 dell'Avviso pubblico identifica, come potenziali beneficiari ammissibili, le micro, piccole e medie imprese, per le quali è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiano, Agricoltura territorialmente competente. Al momento dell'iscrizione a tale registro, all'impresa è assegnato un codice ATECO. L'Allegato A all'Avviso pubblico dettaglia i codici ATECO ammissibili nell'ambito del presente Avviso, tra i quali figura il codice 86.2 *“Servizi degli studi medici e odontoiatrici”*.

L'ISTAT descrive tale codice come segue:

“Questo gruppo include le visite mediche ed i trattamenti effettuati da medici generici, specialisti, inclusi chirurghi, dentisti eccetera. Le attività previste in questo gruppo possono essere svolte in studi privati, in

ambulatori in cui operano gruppi di medici ed in cliniche ospedaliere che svolgono servizio ambulatoriale presso aziende, scuole, case di riposo, organizzazioni sindacali, nonché a domicilio degli ammalati. Questo gruppo include anche: servizi di consulto privato a pazienti ricoverati.”

Pertanto è da ritenere che potenziale beneficiario ammissibile sia un ambulatorio medico con rilevanza giuridica oggettiva rispetto ai professionisti ivi operanti e non anche lo studio medico, privo del carattere di impresa ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese ed in cui il profilo professionale prevale su quello organizzativo. Al pari dell'ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto ai professionisti ivi operanti e dunque può ritenersi potenziale beneficiario ammissibile.

Con riferimento al codice civile, la differenza intercorrente tra ambulatorio e studio medico è la stessa che corre tra l'esercizio di una impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2555 e l'esercizio di una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229.

QUESITO 23:

Con riferimento alle micro imprese, è possibile presentare domanda per le aziende con un unico proprietario e dipendente lavoratore dell'azienda stessa o c'è un numero minimo di dipendenti assunti che l'azienda deve avere già prima della presentazione della domanda?

Risposta:

L'Avviso pubblico non prescrive nessun numero minimo di dipendenti che l'impresa deve avere prima della presentazione della domanda. Per la definizione di microimpresa si rimanda all'Art. 2, comma 2 dell'Avviso.

QUESITO 24:

È possibile presentare domanda per una startup che vorrebbe aumentare la produttività con l'acquisto di nuovi macchinari?

Risposta:

L'Art. 6 dell'Avviso pubblico annovera tra i potenziali beneficiari le micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione e anche se inattive e le società consortili.

QUESITO 25:

È ammissibile l'allestimento di mezzi, come “moto-negozi” ambulanti e altri costi separabili dal costo del telaio se strettamente necessari all'attività proposta, come sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una gru da installare come attrezzatura intercambiabile su un camion già nella disponibilità dell'impresa?

Risposta:

Le spese per l'allestimento di mezzi, come i moto-negozi ambulanti e altri costi separabili dal costo del telaio possono essere ammessi, purché strettamente necessari per la realizzazione del progetto proposto. Parimenti anche la spesa sostenuta per l'acquisto di una gru da installare come attrezzatura intercambiabile su un camion già nella disponibilità dell'impresa può essere ammessa se strettamente funzionale alla realizzazione del progetto proposto.

QUESITO 26:

Una società di costruzione vorrebbe presentare domanda di partecipazione al bando in quanto interessata all'acquisto di alcuni macchinari di ultima generazione fondamentali per le ristrutturazioni post eventi sismici. Il progetto quindi si sostanzierebbe nell'acquisto di queste macchine e nel conseguente impiego di alcune risorse per far fronte a nuove commesse. Rispetto a quanto illustrato, per durata del progetto in realtà dobbiamo intendere il mese che passerebbe tra ordine e consegna dei nuovi macchinari?

Risposta:

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'Art. 17, comma 1 dell'Avviso pubblico e salvo proroga fino ad un massimo di 3 mesi, come disposto dal comma 2 dell'Art. 17. Entro tale termine tutte le attività previste nell'ambito del progetto devono essere completate e tutti i relativi pagamenti devono essere effettuati e quietanzati.

Nel caso di specie, la durata del progetto deve includere l'ordine, la consegna e il pagamento (inclusa la relativa quietanza) dei nuovi macchinari.

QUESITO 27:

In merito al bando sulle aree di crisi non complesse pongo le seguenti domande:

1) è possibile effettuare una demolizione completa con ricostruzione di un fabbricato che presenta una

vulnerabilità sismica altissima (che rende difficile la ristrutturazione ed il miglioramento sismico)?

2) è inoltre possibile la variazione di destinazione d'uso?

3) i progetti devono essere cantierabili o è sufficiente il deposito?

Risposta:

L'Art. 7, comma 1 dell'Avviso pubblico individua quali tipologie di progetti finanziabili: i Progetti di investimento produttivo ed i Progetti di investimento in promozione.

Nell'ambito dei progetti di investimento produttivo è prevista la possibilità di realizzare interventi di miglioramento/adequamento sismico degli stabilimenti interessati, le cui spese saranno riconosciute e finanziate nella misura massima del 30% del totale dell'investimento ammissibile.

Tale limitazione risponde alla necessità di correlare gli interventi di miglioramento/adequamento sismico alle finalità della Linea di azione 3.2.1 del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 che finanzia l'Avviso pubblico, secondo quanto disciplinato dall'Art. 3 dello stesso.

Con riferimento al quesito sulla variazione di destinazione d'uso, l'Allegato A dell'Avviso pubblico elenca i codici ATECO ammissibili che i potenziali beneficiari devono avere alla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T. (12 maggio 2017).

Rispetto al quesito sulla cantierabilità o meno dei progetti, fermo restando quanto già esplicitato relativamente alle tipologie di interventi finanziabili ed ai requisiti di ammissibilità dei potenziali beneficiari, si precisa che la L.R. 11 agosto 2011, n.28 "*Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*" prevede che, nelle zone definite ad alta e media sismicità, i lavori per nuove costruzioni, interventi sul patrimonio edilizio esistente, ampliamenti e sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Diversamente nelle zone a bassa sismicità l'inizio dei suddetti lavori è subordinato al preavviso scritto all'ufficio regionale competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

QUESITO 28:

Con riferimento al criterio di valutazione "B1) Sostenibilità ambientale" si chiede di sapere se l'impresa deve avere già aderito alla Carta di Pescara o è sufficiente dimostrare di avere i requisiti di poterlo fare. Nel caso debba aver già aderito, è possibile farlo anche dopo la pubblicazione del bando e prima della presentazione della domanda?

Risposta:

L'Avviso pubblico non prescrive l'adesione alla Carta di Pescara come requisito di ammissibilità alla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T (12 maggio 2017) e alla data di presentazione della Domanda di Ammissione al finanziamento (Art. 6, commi 1 e 5). Tuttavia l'adesione verrà valutata con un punteggio fino a 5 punti, in base al relativo grado (base: 1 punto; medio: 3 punti; avanzato: 5 punti). Ne deriva che, se in possesso delle condizioni richieste e fermo restando la tempistica della procedura, l'impresa può aderire alla Carta di Pescara prima della presentazione della domanda.

QUESITO 29:

Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico, possono presentare istanza di agevolazione le Imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente con codice ATECO 2007 principale limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A. E' corretto ritenere ammissibile una Società iscritta presso la CCIAA di un'altra Regione (in cui ha sede legale ed operativa) che intende avviare una nuova unità operativa presso uno dei territori comunali ricadenti in uno dei SSL (ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso Pubblico), per cui ha già proceduto a sottoscrivere un preliminare di acquisto dell'immobile che eleggerà quale sede operativa dopo l'ammissione dell'intervento per cui si propone relativa domanda?

Risposta:

Sì. Il comma 6 dell'Art. 6 elenca i requisiti che il beneficiario deve possedere al momento della prima liquidazione del contributo concesso, tra i quali al punto e) *avere la sede legale o operativa, interessata dall'investimento, ubicata in una delle aree di crisi non complesse elencate nell'art. 5, comma 1.*

Ai sensi dell'Art. 18 comma 3, la prima quota di contributo può essere richiesta a scelta dal beneficiario sia a titolo di anticipazione su polizza o fideiussione sia a stato di avanzamento, vale a dire dietro presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute pari ad un ammontare non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili.